

Trento, 12 dicembre 2005

Egr. Sig.  
Bezzi Giacomo  
Presidente del Consiglio Provinciale  
SEDE

Oggetto: Proposta di mozione n. 211

### **“Disposizioni per la tutela dei diritti degli animali”**

La Dichiarazione universale dei diritti dell'animale (documento allegato), redatta dalla Lega internazionale dei diritti dell'animale, è stata presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e sottoscritta da personalità del mondo filosofico, giuridico e scientifico; successivamente è stata proclamata a Parigi presso la sede dell'UNESCO, il 15 ottobre 1978. Tale Dichiarazione costituisce una presa di posizione filosofica riguardo ai rapporti futuri tra la specie umana e le altre specie. Agli inizi del XXI secolo essa propone infatti all'uomo le norme di un'etica che dovrebbe essere fermamente e chiaramente espressa nel mondo attuale, già così turbato, minacciato di distruzione e nel quale violenza e crudeltà esplodono in ogni istante.

L' egualitarismo della "Dichiarazione" deve essere ben compreso: l'affermazione dell'art. 1: "Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza" non esprime un'eguaglianza di fatto tra le specie, ma un'eguaglianza di diritti, non nega cioè le evidenti differenze di forme e di capacità esistenti tra gli animali, ma afferma il diritto alla vita di tutte le specie nel quadro dell'equilibrio naturale.

L' uomo, nel corso del tempo, ha stabilito un codice di diritti relativi alla propria specie; ma, nei confronti dell'universo, non dispone di alcun particolare diritto. L'uomo è, in effetti, una delle specie animali terrestri, e una delle più recenti comparse sulla terra. La Vita non appartiene alla specie umana, l'uomo non è ne' il creatore ne' il detentore.

L' uomo ha invece creato nel mondo vivente una gerarchia arbitraria che non esiste in natura, tenendo conto solamente della propria utilità. Questa gerarchia antropocentrica ha condotto allo specismo, che consiste nell'adottare un atteggiamento differente secondo le specie, nel distruggerne alcune proteggendone altre, nel dichiarare che certe specie sono "utili", altre "nocive", o "crudeli". Per causa dello specismo alcuni proteggono il cane e il gatto, mentre non si preoccupano degli animali selvatici imprigionati negli zoo, oppure proteggono le aquile e perseguitano le talpe.

Per specismo si è riservata "l'intelligenza" all'uomo e si è concesso "l'istinto" all'animale. Lo specismo ha anche indotto l'uomo a ritenere che l'animale non soffrisse come lui, per poterlo usare e sfruttare.

Ogni specie, ogni individuo contribuisce, con la sua originalità, ad assicurare la stabilità dinamica della biosfera e dunque la sopravvivenza di tutti i suoi componenti. Ogni specie, ogni individuo possiede dunque diritti naturali ad un'esistenza degna. La specie umana ha invece iniziato un'autoritaria gestione dell'economia biologica, gestione che è assicurata da una continua gerarchizzazione delle specie e degli individui, riferita esclusivamente alle possibilità di un gruppo culturale usato come unità di misura.

L'addomesticazione totalitaria della Natura da parte dell'uomo è avvenuta a prezzo di sofferenze, distruzioni e uccisioni di specie ed individui fino a minacciare d'estinzione l'evoluzione e l'esistenza stessa di tutta la biosfera.

Poiché l'uomo, come ha dimostrato anche il recente rapporto delle Nazioni Unite "Millennium Ecosystem Assessment", ha superato il limite oltre il quale l'equilibrio naturale può essere definitivamente sconvolto, con danno irreversibile anche per la specie umana, è necessario limitare quei diritti sul mondo che l'uomo si è sconsideratamente arrogato.

I principi della "Dichiarazione" non hanno certo lo scopo di far regredire l'uomo alla vita primitiva, ma tendono a indurlo al rispetto per la vita.

La D.U.D.A. proponeva nel 1978 regole di comportamento umano nei vari settori in cui l'uomo si incontra e/o si scontra con la natura e gli animali:

- rispetto per gli habitat e per gli animali selvatici;
- rinuncia all'uso di animali per divertimento o pseudocultura (zoo e circhi);
- rinuncia all'addomesticamento autoritario di alcune specie:
  - a) per fini alimentari (allevamenti intensivi, trasporti, macellazioni)
  - b) per fini commerciali e sportivi (cani, gatti, cavalli e altri animali)
  - c) per l'abbigliamento (animali da pelliccia);
- rinuncia all'uso di animali per la ricerca biomedica, industriale, cosmetica, didattica, ecc.;
- rinuncia ai maltrattamenti, alle crudeltà, agli abbandoni di animali domestici;
- rinuncia all'uso, alla tortura, all'uccisione di animali a scopi di divertimento (corride, combattimenti di cani, rodei, corse, feste sadiche)

La "Dichiarazione" non ha certo lo scopo di far dimenticare la lotta contro la miseria dell'uomo, contro la fame, le ingiustizie, la guerra, la tortura, l'egoismo, ma induce l'umanità a ritrovare il suo posto tra le specie viventi e ad integrarsi in un nuovo equilibrio naturale, condizione fondamentale per la propria sopravvivenza. Ciò significa che la specie umana deve modificare il suo modo di pensare per rinunciare progressivamente alla sua attitudine antropocentrica, per adottare un comportamento biocentrico fondato sulla tutela della Vita. In questo senso la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale è una tappa importante della cultura umana.

Tale documento è quindi una proposta operativa per un impegno di vita che si realizzi nel rifiuto del consumismo, dello spreco, dello sfruttamento e nella gestione equa delle risorse, nella scelta di beni essenziali nel rispetto dell'equilibrio della biosfera sia nel settore produttivo che in campo scientifico, culturale e del tempo libero.

Sul piano giuridico la Dichiarazione indica una strada per il riconoscimento e la tutela dei diritti dell'animale considerato non in relazione al possesso, all'affetto o all'utile ecologico dell'uomo, ma come soggetto, individuo, portatore di interessi vitali.

Negli anni successivi alla proclamazione della Dichiarazione il quadro legislativo a livello nazionale si è arricchito di numerosi provvedimenti che, occupandosi di animali sotto diversi punti di vista, hanno contribuito a dare attuazione ai principi contenuti nella Dichiarazione medesima.

Tra questi:

- l'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- legge provinciale 27 agosto 1982 n. 30 "Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari";
- la legge nazionale 14 agosto 1991, n. 281 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
- la Legge 14 ottobre 1985, n. 623 Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979;
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 146 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto così come modificato dal Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 388;
- il Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
- la Legge 7 febbraio 1992, n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- l'articolo 70 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'articolo 129 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la relativa Circolare del Ministro dell'Interno 3 ottobre 1994, n. 559/LEG/200.112.bis interpretativa del Decreto Legislativo 13 luglio 1994 n. 480;
- la legge 20 luglio 2004, n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
- gli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 672, 718, 719, 720 e 727 del Codice penale;
- l'articolo 2052 del Codice Civile- Danno cagionato da animali;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 27 agosto 2004 Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani;

Considerato inoltre che, al fine di realizzare un piano organico di interventi su tutto il territorio nazionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali nonché di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali è stato presentato in Parlamento un Progetto di legge per l'istituzione del Garante degli Animali, il quale avrebbe il compito di:

- a) ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;
- b) denunciare o segnalare alle autorità giudiziarie fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
- c) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali e delle relative finalità;

- d)* segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme dettate dall'Unione europea;
- e)* realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni e dagli enti locali, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli a livello sanitario, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello nazionale che a livello regionale e locale;
- f)* analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata agli animali (Convenzione internazionale per la tutela delle specie esotiche - CITES, circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi-canili);
- g)* intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cinodromi, ippodromi, maneggi, e luoghi similari;
- h)* formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
- i)* promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali;
- l)* predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali in Italia nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Considerato inoltre che sul territorio nazionale sono in crescita attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali, ma che a condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio allo scopo e che la cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a spese della salute e dell'integrità degli animali. Si ritiene pertanto che la Provincia debba attivarsi direttamente in questo contesto, affinché quanti vogliano avviare o gestiscano attività di pet therapy debbano accreditarsi presso le istituzioni pubbliche provinciali e comunali. La Provincia dovrebbe inoltre disporre che ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) sia vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici e che in nessun caso le prestazioni debbano comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA dovranno pertanto essere sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Al termine della carriera, agli animali dovrà essere assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.

Viste le polemiche che sorgono periodicamente in occasione di spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali, sarebbe pure opportuno che fosse vietata su tutto il territorio provinciale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto dovrebbe essere applicato a fiere, mostre di animali,

esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, ad eccezione di quelle senza fine di lucro appositamente autorizzate dal Presidente della Provincia o dai Sindaci. Il divieto non si applicherebbe alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati. L'attendimento degli animali andrebbe autorizzato esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998. Andrebbe invece vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.

Viste infine le problematiche inerenti la crescente presenza in Trentino, anche all'interno delle abitazioni civili, di animali appartenenti a specie esotiche, cioè le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni in ambiente naturale sul territorio nazionale, occorre anche in questo caso procedere ad una nuova regolamentazione valida per l'intero territorio provinciale, affinché i possessori di animali esotici siano tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione allegando le certificazioni e gli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni. Il Servizio veterinario dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari dovrebbe accertare la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, e che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.

Tutto ciò premesso,

### **il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale**

1. a dare attuazione nell'Ordinamento giuridico provinciale ai principi contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'animale (documento allegato) proclamata a Parigi presso la sede dell'UNESCO, il 15 ottobre 1978;
2. a predisporre delle linee guida per la realizzazione di Regolamenti comunali sulla tutela degli animali, da trasmettere ai Consigli Comunali, tramite i loro Presidenti, ed ai Sindaci della provincia di Trento conferendo ai Comuni che recepiranno tali proposte il titolo di "Comune amico degli animali";
3. a promuovere, in assenza di interventi a livello nazionale, l'istituzione del Garante degli animali, predisponendo la norma ed il regolamento di attuazione del servizio;
4. a regolamentare con proprio provvedimento le attività di pet therapy, prevedendo modalità per il rispetto e la cura degli animali impiegati in questo delicato settore
5. a predisporre nuove norme per l'utilizzo di animali in pubblico, anche in occasione di manifestazioni, circhi o mostre;
6. a regolamentare la diffusione degli animali appartenenti a specie esotiche, anche al fine di prevenire rischi o incidenti alle persone.

Cons. Prov. dott. Roberto Bombarda

## ALLEGATO

### Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale

#### PREMESSA

**Considerato** che ogni animale ha dei diritti;

**considerato** che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l' uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali;

**considerato** che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;

**considerato** che genocidi sono perpetrati dall' uomo e altri ancora se ne minacciano;

**considerato** che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro;

**considerato** che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.

#### SI PROCLAMA:

##### *Articolo 1*

Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.

##### *Articolo 2*

a) Ogni animale ha diritto al rispetto; b) l'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali; c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.

##### *Articolo 3*

a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli; b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, ne' angoscia.

##### *Articolo 4*

a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

##### *Articolo 5*

a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell' uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

##### *Articolo 6*

a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità; b) l'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

##### *Articolo 7*

Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.

##### *Articolo 8*

a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell' animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione; b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

### ***Articolo 9***

Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.

### ***Art. 10***

a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano gli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.

### ***Articolo 11***

Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.

### ***Articolo 12***

Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; b) l'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.

### ***Articolo 13***

a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto; b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.

### ***Articolo 14***

a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; b) i diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.

[ Traduzione italiana di Laura Girardello ]